



**Azienda Ospedaliera Universitaria  
Policlinico Paolo Giaccone  
di Palermo**

Sede legale Via del Vespro n°129 - 90127 Palermo - Tel. 091.6551111 - P.IVA 05841790826

*PROCEDURA APERTA CON MODALITÀ TELEMATICA, SUDDIVISA IN 30 LOTTI, AI SENSI DELL'ART. 60 D. LGS 50/2016 E S.M.I., PER L'AFFIDAMENTO CON CONTRATTO ESTIMATORIO IN CONTO DEPOSITO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI VALVOLARI E VASCOLARI, CON FACOLTÀ DI RINNOVO PER UN ANNO", CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO EX ART. 95 COMMA 4 DEL D.LGS 50/2016 PER L'U.O.C. DI CARDIOCHIRURGIA DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA PAOLO GIACCONE DI PALERMO*

**CAPITOLATO**

**AREA PROVVEDITORATO**

Via Enrico Toti n° 76 - 90128 Palermo - Tel. 091.6555503 - Fax 091.6555502  
Mail: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it) - PEC: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

## CAPITOLATO

# **GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO CON CONTRATTO ESTIMATORIO IN CONTO DEPOSITO DELLA FORNITURA TRIENNALE DI PRESIDI VALVOLARI E VASCOLARI OCCORRENTI PER L’U.O. DI CARDIOCHIRURGIA**

## **PARTE I - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA OGGETTO DELL’APPALTO**

### **1. OGGETTO**

Oggetto del presente documento è la fornitura triennale con contratto estimatorio in conto deposito di presidi valvolari e vascolari occorrenti all’U.O.C. di Cardiocirurgia dell’AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo, nel seguito Azienda.

La fornitura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta con il prezzo più basso (art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016).

La Stazione Appaltante si riserva l’aggiudicazione anche in presenza di un’unica offerta valida da graduatoria finale.

Le caratteristiche tecniche sono indicate nell’allegato al presente capitolato.

### **2. DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto di fornitura avrà la durata di 36 mesi dalla stipula del contratto di fornitura eventualmente rinnovabili per ulteriori 12 mesi e di eventuale proroga tecnica agli stessi patti e condizioni.

### **3. REQUISITI TECNICI SPECIFICI**

I presidi valvolari e vascolari richiesti sono di tipologie diverse, e dovranno avere necessariamente i requisiti tecnici Specificati nell’allegato al presente capitolato, ovvero equivalenti ai sensi di quanto stabilito al comma 7, dell’art. 68 del D.Lgs 50/2016.

La Ditta dovrà compilare in tutte le sue parti il predetto allegato che dovrà essere restituito in formato PDF firmato digitalmente e in formato xls.

La gara è, pertanto, suddivisa in 30 Lotti, come di seguito indicato:

#### **LOTTO N. 1 - VALVOLA AORTICA BIOLOGICA (TRE LEMBI ASSEMBLATI).**

Importo a base di gara: € 150.000,00;

CPV: 33182220-7;


CIG: 9895772962

#### **LOTTO N. 2 - VALVOLA AORTICA BIOLOGICA PER CONSENTIRE VALVE IN VALVE.**

Importo a base di gara: € 240.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895773A35



**LOTTO N. 3 - CONDOTTO VALVOLATO AORTICO BIOLOGICO**

Importo a base di gara: € 105.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895774B08

**LOTTO N. 4 - MINI RADICE PORCINA**

Importo a base di gara: € 192.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895775BDB

**LOTTO N. 5 - VALVOLA AORTICA BIOLOGICA SUTURELESS**

Importo a base di gara: € 666.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895776CAE

**LOTTO N. 6 - VALVOLA AORTICA BIOLOGICA A RILASCIO RAPIDO**

Importo a base di gara: € 144.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895777D81

**LOTTO N. 7 - VALVOLA MITRALICA BIOLOGICA**

Importo a base di gara: € 134.550,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895779F27

**LOTTO N. 8 - VALVOLA AORTICA MECCANICA**

Importo a base di gara: € 90.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895780FFA



**LOTTO N. 9 - VALVOLA AORTICA MECCANICA**

Importo a base di gara: € 82.800,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 98957810D2

**LOTTO N. 10 - VALVOLA MITRALICA MECCANICA**

Importo a base di gara: € 86.400,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 98957821A5

**LOTTO N. 11 - CONDOTTO VALVOLATO AORTICO MECCANICO**

Importo a base di gara: € 100.800,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895783278

**LOTTO N. 12 - ANELLO AORTICO**

Importo a base di gara: € 63.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 989578434B

**LOTTO N. 13 - ANELLO MITRALICO RIGIDO**

Importo a base di gara: € 43.200,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 989578541E

**LOTTO N. 14 - ANELLO MITRALICO SEMIRIGIDO**

Importo a base di gara: € 61.200,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 98957864F1

**LOTTO N. 15 - ANELLO MITRALICO SEMIRIGIDO**

Importo a base di gara: € 43.200,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 98957875C4

**LOTTO N. 16 - ANELLO MITRALICO FLESSIBILE**

Importo a base di gara: € 90.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 989578976A

**LOTTO N. 17 - DISPOSITIVO NEOCHORD®**

Importo a base di gara: € 360.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895793AB6

**LOTTO N. 18 - ANELLO TRICUSPIDALE**

Importo a base di gara: € 76.500,00

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895795C5C

**LOTTO N. 19 - ANELLO TRICUSPIDALE RIGIDO**

Importo a base di gara: € 72.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895796D2F

**LOTTO N. 20 - PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON/K**

Importo a base di gara: € 54.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895797E02

**LOTTO N. 21 - PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON/W**

Importo a base di gara: € 88.260,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895798ED5

**LOTTO N. 22 - PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON/W CON BRANCHE**

Importo a base di gara: € 50.400,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895799FA8

**LOTTO N. 23 - PROTESI VASCOLARI RETTE IN DACRON/W CON BRANCHE E COLLARE**

Importo a base di gara: € 127.800,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895800080

**LOTTO N. 24 - PROTESI VASCOLARI PER DE BRANCHING**

Importo a base di gara: € 136.800,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895801153

**LOTTO N. 25 - PROTESI VASCOLARI TORACO-ADDOMINALI**

Importo a base di gara: € 38.400,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 98958032F9

**LOTTO N. 26 - Strisce radiopache**

Importo a base di gara: € 72.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 98958043CC

**LOTTO N. 27 - PROTESI VASCOLARE IBRIDA FET**

Importo a base di gara: € 495.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 989580549F

#### **LOTTO N. 28 - SISTEMA AORTICO IBRIDO PER DISSEZIONI ACUTE DI TIPO A**

Importo a base di gara: € 247.500,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895806572

#### **LOTTO N. 29 - PROTESI VASCOLARE IBRIDA FET**

Importo a base di gara: € 594.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 9895807645

#### **LOTTO N. 30 - PATCH PER SOSTITUZIONE TISSUTALE**

Importo a base di gara: € 27.000,00;

CPV: 33182220-7;

CIG: 98958097EB

#### **4. FABBISOGNI STIMATI E BASE D'ASTA**

La descrizione dei prodotti in gara e delle relative caratteristiche tecniche dei Prodotti è riportata nel tabulato che fa parte integrante del presente capitolato.

Ciascun concorrente può presentare offerta per più Lotti, compilando in tutte le sue parti il predetto allegato che dovrà essere restituito in formato PDF firmato digitalmente e in formato xls.

Le quantità stimate per ogni Prodotto, riportate nella Tabella Prodotti, sono da ritenersi come fabbisogno indicativo; tali quantitativi sono da ritenersi indicativi poiché l'attività clinica ed il consumo di Prodotti ad essa correlata, è difficilmente quantificabile ex ante in quanto subordinata a fattori variabili ed ad altre cause e circostanze legate alla sua particolare natura, nonché alle eventuali manovre di contenimento della spesa sanitaria disposte dallo Stato o dalla Regione.

Pertanto, con riferimento alle quantità stimate di ciascun prodotto, riportate nella Tabella Prodotti, le stesse sono determinate ai soli fini della valutazione e aggiudicazione delle offerte e non sono vincolanti e garantite ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi sino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale Per ciascun lotto l'importo massimo contrattuale è pari alla somma delle quantità stimate moltiplicate per il relativo prezzo unitario offerto in sede di gara.

I quantitativi effettivi di Prodotti da fornire da parte del concorrente aggiudicatario di ciascun Lotto (nel seguito anche solo "Fornitore") saranno quelli indicati nei singoli Ordinativi di Fornitura che saranno emessi dall'Azienda.



## **2. REQUISITI DEI PRODOTTI**

### **2.1. CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI**

Con riferimento a ciascun lotto, i prodotti da fornire, i relativi accessori a corredo ed i servizi connessi alla fornitura devono rispettare, pena l'esclusione dalla gara, i requisiti minimi e le caratteristiche tecniche, in quanto elementi essenziali, riportati nell'allegato al presente capitolato.

In merito all'indicazione delle caratteristiche tecniche richieste per i prodotti oggetto di gara, si precisa che la stazione appaltante applica il principio di equivalenza sancito dall'art. 68, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 68, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso in cui l'operatore intenda proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche equivalenti, lo stesso dovrà allegare all'offerta tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione o altro mezzo (compresi i mezzi di prova di cui all'art.86 del D.Lgs. n. 50/2016) idonei a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tale documentazione sarà valutata dalla stazione appaltante ai fini della verifica della sussistenza dell'equivalenza.

Tutti i prodotti devono essere conformi ai requisiti stabiliti dal Decreto Lgs n. 46 del 24 febbraio 1997 (Attuazione della direttiva 93/42/CE concernente i dispositivi medici) e successive modifiche e aggiornamenti con particolare riferimento al Decreto lgs n.37 del 25 gennaio 2010 (recepimento della Direttiva 2007/47/CE).

Il difetto dei predetti requisiti riscontrato prima della stipula del contratto determina la decadenza e/o revoca e/o annullamento dell'aggiudicazione, mentre, se riscontrato in corso di esecuzione contrattuale, comporta grave inadempimento e, quindi, la risoluzione del contratto.

Qualora, nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai Prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei Prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di Prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei Prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore che, rendendosene garante, sarà tenuto all'osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell'affidamento, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

### **2.2. CONFEZIONAMENTO, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA**

Per tutto ciò che concerne il confezionamento secondario (inteso quale confezionamento di più prodotti della medesima tipologia in una scatola o un contenitore idoneo per il trasporto) per ogni tipologia di Prodotto offerto, il Fornitore dovrà garantire:

- a) la corretta conservazione dei Prodotti in esso contenuti, anche durante le fasi di trasporto;
- b) la conformità rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di etichettatura.

Il confezionamento primario e quello secondario (inteso quale accorpamento di più confezionamenti primari per agevolare il trasporto), nonché l'imballaggio devono essere in materiale resistente alle manovre



di carico, trasporto e scarico oltre che idonei a garantire la corretta conservazione dei Prodotti. Gli eventuali confezionamenti ed imballaggi usati per la spedizione dovranno essere a norma di legge, saranno a carico del Fornitore e oggetto della fornitura (imballi e confezioni "a perdere").

All'atto della consegna, i prodotti i cui imballi che presentassero difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione, potranno essere rifiutati dall'Ente gestore del magazzino e in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla loro immediata sostituzione. Resta inteso che il Fornitore non sarà responsabile di difetti, lacerazioni o qualsiasi traccia di manomissione derivanti dalla cattiva conservazione dei Prodotti da parte dell'AOUP.

Sul confezionamento primario o secondario di ciascun Prodotto, dovrà essere presente il nome commerciale del prodotto, il fornitore, la marcatura CE e le informazioni necessarie all'identificazione del prodotto, necessarie anche al fine di assicurare la rintracciabilità e il ritiro del prodotto stesso dal mercato in caso di accertati difetti di produzione, le istruzioni per l'uso, le eventuali avvertenze circa la modalità di conservazione dei prodotti nonché, ove necessario, la data di scadenza.

Tutti i confezionamenti dei Prodotti da consegnare dovranno essere integri, non danneggiati e chiusi.

L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e rispettare le normative vigenti, riportando la destinazione d'uso prevista per ciascun Prodotto. Le istruzioni possono contenere anche eventuali informazioni necessarie all'utilizzatore, le eventuali controindicazioni e precauzioni da prendere.

L'etichettatura deve contenere, così come previsto al punto 13.3 dell'Allegato I del D.Lgs. n. 46/1997, le seguenti informazioni:

- a) nome o ragione sociale e indirizzo del fabbricante. Per i dispositivi importati nella Comunità al fine di esservi distribuiti, l'etichettatura o l'imballaggio esterno o le istruzioni per l'uso contengono, inoltre, il nome e l'indirizzo del mandatario qualora il fabbricante non abbia sede nella Comunità;
- b) se del caso, la parola «STERILE» e il relativo metodo di sterilizzazione;
- c) se del caso, il numero di codice del lotto preceduto dalla parola «LOTTO» o il numero di serie;
- d) se del caso, l'indicazione della data entro cui il dispositivo dovrebbe esser utilizzato, in condizioni di sicurezza, espressa in anno/mese;
- e) se del caso, l'indicazione che il dispositivo è monouso;
- f) le condizioni specifiche di conservazione e/o di manipolazione;
- g) eventuali istruzioni specifiche di utilizzazione;
- h) avvertenze e/o precauzioni da prendere.

Si precisa che, tutte le indicazioni sulle etichette e sulle confezioni, così come previsto all'art. 5 comma 4 del D.Lgs. 46/1997, devono essere in lingua italiana.

### **3. PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI**

Gli elementi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi ed accessori alla fornitura dei Prodotti.

Sono servizi connessi:

- La consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti, nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare di gara e del Capitolato;
- La fornitura con contratto estimatorio e relativo conto deposito, con consegna di n. 2 unità di prodotti, in fase di costituzione del deposito iniziale, entro 15 giorni solari consecutivi dalla data di firma del predetto contratto, mentre, in tutti gli altri casi, entro 48 ore lavorative dalla data di richiesta di

reintegro da parte degli Enti secondo le condizioni contrattuali di cui allo Schema di contratto estimatorio di conto deposito.

- La formazione ed addestramento per il personale.
- L'assistenza tecnica post-vendita.

Detti servizi sono quindi prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nel prezzo unitario, IVA esclusa, di ciascun Prodotto offerto in sede di gara, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Capitolato e nell'ulteriore documentazione della presente gara.

Con riferimento ai termini previsti nel presente documento, laddove non diversamente e specificamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio da parte del Fornitore comporta l'applicazione delle penali stabilite, laddove previste.

### **3.1. VERBALE DI CONSEGNA**

All'atto dell'avvenuta consegna dei prodotti il Fornitore - anche per mezzo dell'eventuale soggetto da questi incaricato dell'attività di consegna - dovrà redigere un "Verbale di Consegna", in contraddittorio con il Contraente e controfirmato dallo stesso, nel quale dovrà essere dato atto dell'avvenuta consegna. Il verbale dovrà almeno contenere i seguenti dati:

- il seguente riferimento: "Procedura aperta, per la fornitura triennale con contratto estimatorio di presidi valvolari e vascolari occorrenti all'U.O.C. di Cardiocirurgia dell'AOU Policlinico Paolo Giaccone di Palermo";
- i riferimenti al contratto estimatorio;
- la data dell'avvenuta consegna;
- il Codice Fiscale ovvero la Partita IVA del Fornitore;
- l'elenco dettagliato dei Prodotti consegnati con l'indicazione, con riferimento a ciascun Prodotto, di quanto segue:
  - codice prodotto;
  - descrizione del prodotto e degli eventuali accessori a corredo;
  - quantità;
  - data di scadenza;
  - numero identificativo del lotto di produzione;

L'originale del verbale di consegna ovvero una sua copia dovrà essere rilasciato all'Azienda per permettere la verifica amministrativa e la successiva liquidazione delle fatture. Il "Documento di trasporto" (D.D.T.) che riporti tutte le indicazioni sopra citate, potrà sostituire il suddetto "Verbale di Consegna"; in tal caso quest'ultimo dovrà essere sottoscritto dal Contraente e dal Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato del trasporto dei prodotti e degli accessori a corredo degli stessi. La firma posta su tale documento all'atto del ricevimento della fornitura indica la mera consegna del prodotto. In ogni caso, il Contraente ha la facoltà di accertare l'effettiva quantità e qualità del prodotto consegnato e la corrispondenza con quanto previsto nella Richiesta di Consegna in un successivo momento.

### **3.2. RESI**

Nel caso di difformità qualitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo la mancata corrispondenza per nome commerciale, integrità dell'imballo e confezionamento, la mancata corrispondenza fra i prodotti ed accessori richiesti e i prodotti ed accessori consegnati ovvero prodotti viziati ovvero prodotti difettosi

ovvero prodotti aventi requisiti non conformi a quanto riportato per le caratteristiche dei prodotti) e/o difformità quantitativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo il numero di prodotti/accessori in eccesso/difetto) tra la Richiesta di Consegna e quanto consegnato dal Fornitore risultante dal Verbale di Consegna (o documento equivalente), anche se rilevate a seguito di prove e utilizzi successivi che evidenzino la non corrispondenza tra il prodotto richiesto e quello consegnato, l'Ente invierà una contestazione scritta, anche a mezzo fax, al Fornitore, attivando la pratica di reso, secondo quanto di seguito disciplinato.

Con le modalità di seguito stabilite, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare i prodotti e/o gli accessori oggetti di reso. Peraltro, al positivo completamento dell'attività di ritiro dei prodotti non conformi e/o in eccesso e della loro relativa sostituzione, dovrà essere redatto un apposito "Verbale di Reso", contenente le informazioni indicate al precedente paragrafo (per il "Verbale di Consegna"), nonché la data di ricezione della comunicazione di contestazione (avvio della pratica di reso) e la data dell'avvenuto ritiro e/o sostituzione.

Nel caso in cui i prodotti resi/da restituire siano già stati fatturati, il Fornitore deve procedere all'emissione della nota di credito. Le note di credito devono riportare chiara indicazione della fattura a cui fanno riferimento e del numero di protocollo assegnato dall'Unità Richiedente alla Richiesta di Consegna.

### **3.3. VERIFICA DI CONFORMITA'**

A seguito della fornitura del prodotto, l'Azienda, con proprio personale all'uopo individuato, procede alla verifica di conformità del prodotto fornito ai fini della verifica di corrispondenza tra quanto ordinato e quanto consegnato e tra le caratteristiche tecniche previste dal capitolato speciale e quelle del materiale consegnato.

Le prove di verifica di conformità e quindi di accettazione della fornitura vanno effettuate dagli esperti dell'UOC di Cardiocirurgia; tali esperti dovranno accertare che l'intera fornitura, sia regolare e che soddisfi le esigenze per essa previste ed esposte nel capitolato tecnico e sia conforme alle indicazioni ivi previste. In tale sede si provvederà altresì alla verifica dei dati tecnici qualitativi e quantitativi del prodotto dichiarati in sede di offerta tecnica ed economica.

Ove la verifica di conformità evidenziasse difetti, vizi, difformità, guasti, inconvenienti, la ditta si impegna a provvedere alla loro eliminazione o sostituzione delle parti difettose, entro 10 giorni dalla data di verbale di accertamento, ovvero entro un diverso termine per particolari esigenze, definito dal Direttore di esecuzione del contratto. I termini di verifica di conformità si intendono con ciò prorogati.

Trascorso il tempo per l'esecuzione dell'affidamento, senza che la ditta vi abbia provveduto, l'Azienda ha diritto a provvedere direttamente, addebitandone l'onere alla ditta ed incamerando la polizza definitiva.

La fornitura si intenderà accettata solo a seguito di superamento positivo della verifica di conformità.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Azienda avrà facoltà di risoluzione de contratto.

### **3.4. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO**

#### **3.4.1. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DEL PRODOTTO PER ROTTURA DI STOCK**

Nei casi di indisponibilità temporanea dovuta ad eventi occasionali di rotture di stock del prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda, pena l'applicazione delle penali previste. In tale comunicazione il Fornitore dovrà indicare la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna come precedentemente indicati ed evidenziare la sopravvenuta indisponibilità temporanea del prodotto. A seguito di tale comunicazione, gli Ordinatori di Fornitura pervenuti nei 15 (quindici) giorni lavorativi successivi dovranno essere adempiuti entro una data di prevista consegna non



superiore al termine massimo di 12 (dodici) giorni lavorativi dalla data di ricezione di ciascuna Richiesta di Consegna, pena l'applicazione di quanto previsto nel Capitolato.

Decorsi i predetti termini di consegna, l'Azienda, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, potrà, altresì, procedere all'esecuzione in danno del Fornitore effettuando l'acquisto direttamente sul libero mercato ed addebitando l'eventuale differenza di costo al medesimo Fornitore.

Il Fornitore potrà attivare la pratica di indisponibilità temporanea non più di una volta per ciascun semestre di durata dell'Accordo.

Alla risoluzione dell'indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà darne comunicazione per iscritto all'Azienda.

Si precisa che nel caso l'indisponibilità temporanea del prodotto venga sanata con l'introduzione di un nuovo prodotto autorizzato il Fornitore, contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della risoluzione della indisponibilità del Prodotto, dovrà trasmettere all'Azienda quanto di seguito:

- Copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione
- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

La fornitura del prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

#### **3.4.2. GESTIONE DELL'INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE E/O DELL'IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA E GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA**

Tutti i casi di indisponibilità del prodotto (e/o di impossibilità della fornitura) ascrivibile alla sfera del Fornitore, ivi incluse le ipotesi di:

- sospensione o ritiro dell'autorizzazione alla produzione e/o commercializzazione del prodotto a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- sospensione della produzione o impedimento e/o interdizione dall'utilizzo del sito produttivo (es.: sequestro, ecc.) a seguito di provvedimento delle Autorità competenti;
- revoca, recesso, risoluzione, interruzione, sospensione, scadenza dei contratti di licenza e/o concessione di vendita e/o commercializzazione e/o distribuzione del prodotto;
- fermo, anche temporaneo, di produzione o distribuzione del prodotto a seguito di decisione del produttore o, comunque, per fatto ascrivibile all'attività di impresa del produttore e/o, comunque, del Fornitore;
- rotture di stock oltre quelle previste dal precedente paragrafo;

sono considerati casi di inadempimento del Fornitore a seguito dei quali l'Azienda procederà alla risoluzione del contratto stipulato con il Fornitore inadempiente riservandosi la facoltà di aggiudicazione al

soggetto che segue nella graduatoria di merito risultante dalla procedura di gara tutto come meglio precisato nel Disciplinare di gara, nonché ogni altro strumento previsto dalla normativa vigente.

Tuttavia, le conseguenze dell'indisponibilità del prodotto relative alla risoluzione del contratto non si applicano qualora il Fornitore comunichi tempestivamente all'Azienda l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo sostitutivo del Prodotto indisponibile allo stesso prezzo o migliorativo di quest'ultimo.

Contestualmente alla predetta comunicazione, e sempre ai fini della interruzione della indisponibilità del Prodotto, il Fornitore dovrà presentare:

- Copia della scheda tecnica del prodotto offerto in sostituzione;
- Certificazione che attesti la presenza della marcatura CE per i dispositivi in oggetto;
- Certificazione relativa alla eventuale presenza di marchi di qualità sui sistemi o su loro parti significative.

In caso di disponibilità della documentazione sopra elencata in lingua diversa da quella italiana, il Fornitore deve presentare la documentazione in lingua originale e corredata da una traduzione giurata in lingua italiana ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con comprovati poteri di firma.

Resta inteso che i tempi di comunicazione della richiesta di sostituzione ed i tempi di accettazione dell'Azienda sono ad esclusivo carico del Fornitore, che pertanto - se la sostituzione del prodotto verrà accettata - risponderà comunque di eventuali ritardi nelle consegne (penali ed esecuzione in danno).

L'Azienda procederà, quindi alla verifica di quanto fornito ai fini dell'accettazione del nuovo prodotto.

La fornitura del nuovo prodotto dovrà avvenire senza alcun aumento di prezzo rispetto a quello sostituito e alle stesse condizioni convenute in sede di gara.

In caso di esito negativo di suddette verifiche, l'Azienda avrà facoltà di risoluzione del contratto, come previsto.

Resta inteso che l'offerta di un prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione o in affiancamento del Prodotto oggetto di gara è configurabile da parte del Fornitore all'Azienda purché rispettoso delle seguenti condizioni:

1. sia offerto allo stesso prezzo di gara, ovvero ad un prezzo inferiore;
2. rispetti i requisiti tecnici descritti nel lotto di gara;
3. non intacchi profili di concorrenza.

#### **4. FORMAZIONE**

Il Fornitore, a propria cura, onere e spese, se richiesto, dovrà svolgere, per tutta la durata del Contratto di Fornitura, un'opportuna attività di formazione e di affiancamento volta ad addestrare il personale dell'Azienda al corretto utilizzo dei prodotti, in condizioni normali e di emergenza. A tal fine il Fornitore concorderà con l'Azienda un calendario con le date di una o più sessioni di affiancamento iniziale da erogarsi negli orari lavorativi.

Tale servizio dovrà essere erogato dal Fornitore per mezzo di un suo referente che abbia una conoscenza specifica e approfondita dei prodotti.

Al termine di ciascuna sessione di affiancamento, l'Azienda attesterà l'avvenuta formazione attraverso la controfirma di specifico verbale redatto dal Fornitore nel quale dovrà essere indicato l'elenco del personale dell'Azienda che vi ha preso parte.



Si specifica che la predetta formazione non avrà luogo su attività cliniche ma sarà svolta con modalità e tempistiche concordate con l'Azienda fermo quanto sopra relativamente alla non interferenza con l'attività ospedaliera.

#### **5. AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI**

Il Fornitore può proporre all'Azienda la sostituzione dei prodotti aggiudicati con prodotti nuovi che dovessero essere immessi sul mercato e che presentino caratteristiche migliorative priorità di prezzo.

Tale sostituzione è possibile solo previo nulla osta da parte dell'Azienda e mantenendo le condizioni economiche e contrattuali stabilite.

## PARTE SECONDA – NORME AMMINISTRATIVE

### 6. GARANZIE DEFINITIVE

Ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa Aggiudicataria è obbligata a costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) di importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, Iva esclusa.

Tale importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000 ex art. 93, comma 6, del D. Lgs. 50/2016.

La percentuale del 10 per cento è aumentata, in caso di aggiudicazione con un ribasso d'asta superiore al 10 per cento, dei punti percentuali eccedenti il 10 per cento (es.: ribasso d'asta del 8,85%: cauzione pari al 10%; ribasso d'asta del 14,55%: cauzione pari al  $10 + 4,55 = 14,55\%$ ); ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20 per cento (es.: ribasso d'asta del 24,25%: cauzione pari al  $10 + 10 + (4,25 \times 2) = 28,50\%$ ).

Tale importo è mantenuto nell'ammontare stabilito per tutta la durata del contratto.

La garanzia di cui al comma precedente deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; la operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di questa Azienda.

Lo svincolo sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto.

La garanzia è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, sino al limite massimo dell'80 % dell'importo iniziale garantito. La progressione dello svincolo sarà definita, di volta in volta, dalle parti in sede contrattuale.

A richiesta dell'Impresa Aggiudicataria, il RUP rilascerà, qualora non vi siano motivi ostativi, idoneo documento – da consegnare all'istituto garante – comprovante lo stato di avanzamento dell'esecuzione del contratto.

L'ammontare residuo della garanzia è svincolato, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, al termine del contratto, alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio, o comunque fino a dodici mesi dalla data di avvenuta esecuzione del servizio, risultante dal relativo certificato.

Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione rimane sospeso in caso di contestazioni sulla fornitura da parte dell'Azienda, opportunamente comunicati al Fornitore. Tale termine ricomincia a decorrere dalla data della definizione della/e contestazione/i.

Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l'esecuzione della fornitura, in confronto all'effettivo credito dell'Appaltatore.

Nell'attesa della cauzione definitiva, la Stazione Appaltante potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell'Impresa aggiudicataria, anche sulla cauzione provvisoria e/o sulle fatture in attesa di liquidazione.

Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali.

La fideiussione bancaria o assicurativa dovrà essere prestata da primario istituto o compagnia, autorizzato/a all'esercizio in Italia nel rispettivo ramo di esercizio dalla competente autorità (Banca d'Italia o IVASS).

L'impresa aggiudicataria dovrà:

- verificare che non sussistano provvedimenti di divieto di stipula dei contratti per i predetti soggetti tramite accesso al sito [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it) oppure [www.ivass.it](http://www.ivass.it) ;
- allegare idonea documentazione attestante l'avvenuta verifica presso le competenti autorità sopra indicate;
- allegare dichiarazione contenente l'impegno a mantenere operativa la cauzione per tutta la durata dell'appalto, con obbligo di comunicazione scritta in caso di sostituzione.

Alla scadenza di ogni singolo anno di validità della polizza, l'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare per iscritto che non sussistono provvedimenti di divieto di stipula di contratti nuovi per i predetti operatori, ed in caso affermativo l'impegno a sostituire gli stessi con nuovi contratti garantiti da operatori non soggetti ad alcuna restrizione.

Il deposito cauzionale definitivo dovrà indicare quale foro esclusivo ed inderogabile per ogni controversia dalla stessa generata, il Tribunale Ordinario di Palermo.

## **7. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

La stipulazione del contratto avviene secondo quanto stabilito dalla Legge in materia, entro sessanta giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvo l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante.

Fanno parte del contratto:

- Il capitolato;
- l'offerta della ditta.

L'Impresa aggiudicataria si impegna, pena la decadenza dell'aggiudicazione, a rendere operativo il servizio entro 35 giorni dalla data che verrà indicata sulla lettera di aggiudicazione.

L'Impresa aggiudicataria che si rifiuti di firmare il contratto entro 30 giorni dalla data comunicata, o che tenga un comportamento dilatorio per quanto concerne la trasmissione della documentazione prevista nel Disciplinare di Gara a carico dell'Aggiudicatario, ove richiesta, incorre nella decadenza dall'aggiudicazione, senza necessità di pronuncia giudiziaria.

All'Impresa aggiudicataria dichiarata decaduta faranno carico tutti i maggiori oneri derivanti dall'aggiudicazione ad altro Impresa Aggiudicataria oltre all'incameramento automatico della cauzione provvisoria.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Stazione Appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

## **8. SPESE ED ONERI CONTRATTUALI**

Le spese di registrazione del contratto ed ogni altra spesa inerente alla sua formalizzazione sono a carico dell'Impresa Aggiudicataria.



Inoltre, come disposto dall'art. 73 comma 5, e 216 comma 11 della D. Lgs. 50/2016, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, l'Impresa Aggiudicataria sarà tenuta a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese relative alla pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

#### **9. REFERENTI DEL FORNITORE - RESPONSABILE DELLA FORNITURA**

Per tutta la durata del contratto, il Fornitore dovrà mettere a disposizione un Responsabile della Fornitura, di elevata professionalità, i cui riferimenti, dovranno essere indicati all'Azienda unitamente alla documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto.

Al Responsabile della Fornitura è richiesto, e quindi dovrà garantire di:

- supportare l'Azienda nell'erogazione di tutti i servizi connessi al Contratto di Fornitura;
- implementare le azioni necessarie per garantire i livelli di servizio attesi, nonché il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall'Azienda.

In caso di sostituzione del Responsabile della Fornitura nel corso della durata del contratto il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione inviando congiuntamente i riferimenti del Responsabile della Fornitura proposto in sostituzione.

#### **10. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI**

Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale sarà riscontrato, da parte del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), il rispetto degli impegni tecnici, organizzativi e qualitativi assunti dalla ditta in sede di gara.

Il DEC dovrà segnalare mediante comunicazione da inviare a mezzo pec al Fornitore le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità della fornitura e dei servizi ad essa connessi.

Nella predetta Comunicazione di contestazione dell'inadempimento dovranno essere necessariamente indicate almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'Ordinativo di Fornitura e Richiesta di Consegna interessati dall'inadempimento;
- ogni circostanza (di tempo, luogo e modalità) utile ad individuare l'evento che ha condotto all'inadempimento contrattuale.

La ricezione da parte del Fornitore della predetta Comunicazione determina l'avvio del procedimento di applicazione delle penali da parte dell'Azienda, secondo le modalità stabilite.

Ricevuta la Comunicazione di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore, ai soli fini della gestione dei Reclami, è tenuto ad eliminare, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della predetta comunicazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del servizio (in questo caso il reclamo s'intenderà "Chiuso"), ferma restando in ogni caso l'applicazione delle eventuali penali previste dall'appalto per le singole fattispecie.

#### **11. CONTESTAZIONI E PENALITÀ RELATIVE ALLA FORNITURA DI BENI**

Le penalità riguardanti la liquidazione del danno per inadempimento sono così previste:

- A. In caso di fornitura di merce difettosa o non conforme alle prescrizioni del Capitolato, oppure non rispondente ai requisiti descritti nell'offerta, la ditta, a proprie spese, dovrà procedere alla sostituzione entro 48 ore solari, sabato e festivi esclusi. Qualora ciò non avvenga, vi potrà provvedere l'Azienda, anche con acquisti sul libero mercato, addebitando alla ditta l'eventuale maggiore spesa e gli altri

oneri anche di natura organizzativa. In caso di mancata sostituzione della merce contestata nei termini di cui sopra, per ogni giorno di ritardo rispetto alla dovuta sostituzione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, dello stesso ammontare netto contrattuale. Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo nella sostituzione oltre il 5° giorno solare, ovvero qualora l'importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale l'Azienda ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile). Per difetto si intende un qualsiasi fattore che può determinare uno stato di insoddisfazione nell'utilizzatore/destinatario.

- B. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna sarà dovuta una penalità in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%, dello stesso ammontare netto contrattuale. Qualora l'inadempimento abbia procurato particolari disservizi, legati anche alla natura ed alla tipologia del prodotto/servizio interessato, ovvero in caso di ritardo oltre il 5° giorno solare, , ovvero , ovvero qualora l'importo massimo della penale irrogata superi il 10% dell'ammontare netto contrattuale, l'Azienda ha diritto di risolvere il contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 del Codice Civile).

Fatta eccezione per i ritardi nelle consegne o nell'esecuzione dei servizi, per cui la penalità è direttamente applicabile senza necessità di diffida o messa in mora (salvo il caso in cui l'affidatario abbia tempestivamente comunicato e documentato cause di forza maggiore), l'Azienda, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di mancata puntualità nell'adempimento delle stesse, tali tuttavia da non comportare l'immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta anche via fax o pec, le inadempienze riscontrate ed assegna un termine, non inferiore a cinque giorni, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

Trascorso tale termine, l'eventuale penale sarà applicata sulla base di un provvedimento dell'Azienda, nel quale verrà data contezza delle eventuali giustificazioni addotte dal soggetto affidatario nonché delle ragioni per cui l'Azienda non le ritenesse accoglibili.

Nel caso di mancata o ritardata consegna o esecuzione le penali saranno applicate con semplice provvedimento amministrativo, senza necessità di preventiva intimazione o costituzione in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

L'ammontare delle penalità è addebitato, con semplice provvedimento amministrativo, in conto fatture sui crediti dell'affidatario dipendenti dal contratto per merce regolarmente consegnata e ritirata. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità è addebitato su crediti dell'affidatario dipendenti da altri contratti in corso con l'Azienda o sul deposito cauzionale, ove costituito.

## **12. INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il risarcimento del danno per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile avverrà nei termini indicati nei seguenti articoli.

La risoluzione del contratto avverrà:

- Ai sensi dell'art. 1453 del C.C. (risoluzione del contratto per inadempimento).
- Nei previsti casi di risoluzione espressa ex art. 1456 del Codice Civile.
- Mancato rispetto del termine essenziale ex art. 1457 del Codice Civile.
- Ai sensi dell'art. 1467 del Codice Civile (eccessiva onerosità).

- Ai sensi dell'art. 1564 del Codice Civile (risoluzione del contratto).
- Ai sensi dell'art. 1256 del Codice Civile (impossibilità sopravvenuta).
- Per ragioni di interesse pubblico debitamente motivati.
- Frode e grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi contrattuali.
- Qualora il bene fornito abbia vizi che lo rendano inadatto all'uso cui è destinato o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, oppure nel caso in cui esso non abbia le qualità promesse in offerta o quelle essenziali all'uso cui è destinato.
- Nel caso in cui, dopo che l'Azienda sia stata costretta a chiedere la sostituzione parziale o totale di una consegna di merce, il fornitore non vi abbia provveduto nel termine assegnatogli.
- Qualora si verifichi una delle situazioni di cui ai precedenti articoli, per le quali sia prevista la facoltà di risoluzione.
- In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva negativo per due volte consecutive.
- Subappalto non autorizzato.
- Cessazione della ditta, cessazione di attività, ammissione della ditta al concordato preventivo, dichiarazione di fallimento.
- Morte del fornitore quando la considerazione della sua persona sia motivo qualificante di garanzia.
- Morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo. o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita.
- Fusione, scissione, incorporazione della Società con altra Società, cessione del ramo di attività ad altra impresa quando l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa.
- Qualora emergano cause ostative in materia di normativa antimafia.
- Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara.
- Forza maggiore.
- Nei casi di violazione degli obblighi di correttezza e di comunicazione.
- In caso di risoluzione del contratto per cause imputabili all'aggiudicatario, l'Impresa non verrà invitata a partecipare a gare analoghe bandite dall'Azienda per un biennio.

### **13. SUBAPPALTO**

L'affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane responsabile in solido nei confronti dell'Azienda, per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.

Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Azienda o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività

I subappaltatori debbono mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti previsti richiesti per la partecipazione a gare d'appalto per beni e servizi pubblici.

La cessione in subappalto di attività deve essere approvata dall'Azienda. Qualora il Fornitore ceda in subappalto attività senza la preventiva approvazione, è facoltà dell'Azienda risolvere il contratto.

### **14. FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La ditta aggiudicataria emetterà fatture degli ordini ricevuti, correlate agli importi offerti in gara.

Le fatture dovranno riportare con precisione il numero e la data dell'ordine, tipo e la quantità del prodotto consegnato e, ove esistente, il numero del documento di trasporto, il numero CIG (Codice Identificativo Gara) indicato sull'ordine, nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato, ai sensi della legge n.



136/2010 e s.m.i., su cui dovrà essere effettuato il pagamento. La mancata o inesatta indicazione comporterà ritardi nella liquidazione e nel pagamento.

L'Azienda procederà ai pagamenti solo a seguito di verifica, mediante acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC), della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.lgs. 192/2012, viene stabilito che i pagamenti saranno eseguiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento fattura inviata mediante fattura elettronica attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero Economia e Finanze o entro il maggior termine che sarà concordato espressamente con l'appaltatore, a mezzo mandato emesso dall'Azienda.

Ai sensi e per gli effetti previsti dal D.lgs. 192/2012, viene stabilito che gli interessi di mora a carico dell'Azienda sono calcolati nella misura legale ivi indicata.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto, o per l'interruzione della fornitura da parte dell'Impresa aggiudicataria, il quale è tenuto ad adempiere sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'Operatore Economico Aggiudicatario del presente Capitolato, del Disciplinare di gara, di tutti gli altri atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del Fornitore.

Le note di credito a favore dell'Azienda dovranno essere trasmesse con tempestività e, comunque, non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di richiesta di nota di credito, la relativa fattura non potrà essere liquidata, nemmeno parzialmente, fino a quando non sarà pervenuta all'Azienda la nota di credito. I termini di cui al precedente punto decorreranno dalla data di ricevimento delle note di credito.

In applicazione del decreto legge del 13 agosto 2010 n. 136 modificato successivamente con D.L. n.187 del 12 novembre 2010, la ditta affidataria della fornitura è tenuta a riportare nelle fatture

- il numero di conto corrente bancario o postale;
- il numero di CIG dedicato al contratto oggetto della fornitura. il codice ufficio;
- il Codice Univoco Ordine (posto nella testata dell'ordine);
- data e Numero d'Ordine d'Acquisto,.
- data e Numero del DDT per i beni;

#### **15. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI DELLA LEGGE 136/2010 E SUCCESSIVE MODIFICHE**

La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

L'Azienda procederà alla risoluzione del contratto mediante una semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010.

#### **16. RISERVATEZZA (PRIVACY)**

I dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici dell'Azienda esclusivamente per le pratiche inerenti e conseguenti l'offerta presentata.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei, sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici. I dati non verranno comunicati a terzi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio. La conseguenza nel caso di mancato conferimento dei dati è la seguente: impossibilità a partecipare alla procedura per la quale il soggetto è invitato.

E' possibile, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, rettifica, aggiornamento ed integrazione, cancellazione dei dati, rivolgendosi al Dirigente responsabile della struttura deputata all'acquisto.

L'aggiudicatario deve trattare i documenti e le informazioni ricevute inerenti il contratto come private e riservate non deve divulgare, né rivelare alcun particolare del contratto senza l'autorizzazione preliminare scritta del committente, salvo se necessario ai fini dell'esecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso, se vi è disaccordo sul punto, la decisione del committente si intende inappellabile.

I concorrenti devono segnalare tempestivamente l'esistenza di eventuali motivate ragioni che impediscano la diffusione dei dati forniti, specificando quali.


#### **17. FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente il Foro di Palermo.

Nelle more del giudizio, la ditta fornitrice non potrà sospendere od interrompere la fornitura/servizio. In caso contrario l'Azienda potrà rivalersi, senza alcuna formalità, sulla cauzione prestata o sull'importo delle fatture emesse in attesa di liquidazione.

#### **18. DISPOSIZIONI DI RINVIO**

Per tutti gli obblighi e formalità che potranno incombere alle parti, valgono le disposizioni legislative e le norme vigenti in materia



VINCENTO ARCANO.

